

LOTTO N. 5

ALLEGATO A)

CAPITOLATO

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI

del Comune di

MARANO VICENTINO

Piazza Silva, 27
36035 – MARANO VICENTINO (VI)

C.F. : 00267100246

Durata della polizza

Effetto: ore 24.00 del 01/01/2019
Scadenza: ore 24.00 del 01/01/2020

Firma per accettazione_____

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- per **Contraente** : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto;
- per **Assicurazione** : il contratto di assicurazione;
- per **Polizza** : il documento che prova l'assicurazione;
- per **Assicurato** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **Società** : l'impresa assicuratrice;
- per **Premio** : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **Sinistro** : la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione;
- per **Indennizzo** : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per **Perdite patrimoniali** : il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione La presente polizza non è soggetta a tacito rinnovo e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Nel caso di suo eventuale rinnovo la garanzia sarà operante ancorché il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza precedente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (inteso come Amministrazione Comunale, propri Amministratori e Dipendenti tutti) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Non sono considerati terzi l'Ente stesso, lo Stato e la Pubblica Amministrazione in genere.

La garanzia vale anche per l'attività svolta dall'Assicurato per gli incarichi di rappresentanza del/degli Enti di appartenenza in altri Enti, organismi od organi collegiali, fatta eccezione per quelli aventi natura economica.

La garanzia opera inoltre per le perdite patrimoniali conseguenti alla levata dei protesti di titoli.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia

(vedi anche Condizione Aggiuntiva per garanzia postuma)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

Agli effetti di quanto disposto agli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto.

Art. 15 - Limiti di indennizzo/Franchigia

L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro, e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Rimane inoltre convenuto che in nessun caso la

Società pagherà importo maggiore di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa e che coinvolgano contemporaneamente la presente polizza ed eventuali polizze individuali di amministratori e/o dipendenti dell'Ente stesso assicurati con Itas Mutua.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Stati dell'Unione Europea.

Art. 17 - Vincolo di solidarietà

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato (con esclusione delle eventuali quote di responsabilità attribuibili ad altri soggetti).

Art. 18 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Art. 19 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:

- a) connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- b) connesse all'assunzione e gestione del personale;
- c) conseguenti ad interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- d) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- e) derivanti da provvedimenti privi di motivazione e/o anche di un solo parere o visto obbligatorio, ove previsti dalla legge;
- f) derivanti da provvedimenti immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto;
- g) derivanti da dolo o colpa grave degli amministratori e dipendenti dell'Assicurato;
- h) conseguenti a danni a persone (morte, lesioni personali) o danneggiamenti a cose;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- l) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;
- n) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché da responsabilità volontariamente assunte che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla legge;
- o) derivanti dall'attività di Consigliere di amministrazione, di Sindaco o Revisore contabile, di Società o Enti aventi natura economica;
- p) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- q) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date. Restano comunque escluse dalla garanzia le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte a qualunque titolo agli assicurati, all'Ente di appartenenza e ad altri organismi della Pubblica Amministrazione.

Art. 20 - Estensioni di garanzia

A parziale deroga dell'Art. 19 lett. a), b) e c), la garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti:

- da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da assunzione e gestione del personale, con il limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno

assicurativo;

- da interruzione o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

I limiti sopraindicati si intendono operanti nell'ambito del massimale assicurato in polizza.

Art. 21 - Garanzia agli eredi

Fermo le prescrizioni previste dalla legge e fermo restando quant'altro sopra stabilito, si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri verificatisi sempre durante il tempo di validità delle garanzie, di cui l'Assicurato stesso sia responsabile.

Art. 22 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA - FACOLTATIVA A)

(da richiedere espressamente al termine del rapporto assicurativo)

Garanzia Postuma

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società, previo pagamento di una annualità di premio aggiuntiva, di potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso.

Per tale estensione di garanzia il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società in tale periodo, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La Società si riserva di accettare o meno la richiesta dell'Assicurato.

La presente garanzia cesserà di diritto nel caso in cui l'Assicurato stipuli per gli stessi rischi altre polizze di responsabilità civile.

Amministratori:

Sindaco e componenti la Giunta: N: 5
Consiglieri: N:11

Dipendenti:

Segretario, Dirigenti, Responsabili del Servizio Tecnico, Tecnici con responsabilità di progettazione e direzione lavori: N. 3

Responsabili di Uffici non tecnici: N. 3
Altri dipendenti: N. 43